



Milano, 13/09/05  
Prot. n. 1583/2005/CT

### **Privacy e raccolta differenziata dei rifiuti**

Con provvedimento 14 luglio 2005 a carattere generale *“Raccolta differenziata dei rifiuti”* il Garante della Privacy ha dato risposta a quesiti proposti da alcuni comuni e a numerosi reclami e segnalazioni di cittadini che lamentavano una possibile violazione della riservatezza, derivante soprattutto dalle modalità di raccolta dei rifiuti e dai controlli amministrativi nell’ambito della raccolta differenziata. L’Autorità ha evidenziato l’esigenza di bilanciare il rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata (accertando, ove necessario, l’identità dei contravventori passibili di sanzioni amministrative) e il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza. Tenendo perciò in considerazione che fra i rifiuti possono essere presenti dati sensibili rientranti nella sfera degli effetti personali (es. corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri chiamati) ed informazioni concernenti la salute, è stato sancito che l’utilizzo di sacchetti trasparenti o etichette adesive nominative sui contenitori per la raccolta *“porta a porta”*, viola la privacy dei cittadini. Al contrario *“deve ritenersi lecito sia contrassegnare il sacchetto dei rifiuti mediante un codice a barre relativo ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce (anche se collegato ad un database anagrafico presso il comune), sia fornire agli utenti appositi sacchetti, da utilizzare obbligatoriamente per una determinata tipologia di materiale, dotati di microchip o, eventualmente, di dispositivi Radio Frequency Identification (“RFID”)”*.

Invasiva è stata ritenuta anche la pratica di ispezioni generalizzate dei sacchetti. Gli organi addetti ai controlli possono procedere ad ispezioni selettive solo nei casi in cui abbiamo ragione di ritenere che i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo.

Invece è da ritenersi lecita la procedura di registrazione, da parte dei soggetti preposti alla gestione di apposite aree per il conferimento organizzato dei materiali della raccolta differenziata, del nome e dell’indirizzo dei conferenti i materiali della raccolta differenziata (previa esibizione di un documento di identità), nonché della quantità approssimativa e del tipo di materiale ricevuto. Il tutto deve avvenire nei limiti dello svolgimento delle finalità istituzionali e ove sia previsto da una disposizione regolamentare per la sola finalità di accertamento dell’effettiva residenza nel comune del conferente e per evitare che lo stesso soggetto possa conferire i rifiuti in violazione dei limiti quantitativi ammessi senza oneri a carico dei produttori. Deve essere comunque predisposta una nota informativa e i dati personali acquisiti devono essere conservati per il solo periodo necessario allo scopo per i quali essi sono stati raccolti.

Infine occorre evidenziare come relativamente alle aree di raccolta differenziata dei rifiuti, già in passato il Garante per la protezione dei dati personali aveva emesso una disposizione volta a disciplinare l’utilizzo delle telecamere presso le piazzole ecologiche.

Nel provvedimento a carattere generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 al punto 5.5 *“Deposito dei rifiuti”* si legge che *“In applicazione dei principi richiamati, il controllo video di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure. Come già osservato, il medesimo controllo non è invece lecito - e va effettuato in altra forma - se è volto ad accertare solo infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti modalità e orario di deposito dei rifiuti urbani”*. Tanto che nella nota n. 246 datata febbraio 2005 (fonte: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), l'Ufficio del Garante è intervenuto in seguito alla segnalazione di un'associazione di risparmiatori e consumatori relativa all'installazione di telecamere da parte di un comune che intendeva monitorare le operazioni di smaltimento dei rifiuti per verificare che venissero rispettate le disposizioni sulla raccolta differenziata. Nel richiamare l'ente locale al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle indicazioni fornite nel provvedimento generale del 29 aprile 2004, l'Ufficio del Garante ha ricordato che non è lecito utilizzare sistemi di videosorveglianza solo per accertare eventuali violazioni amministrative derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni su modalità e orari di deposito dei sacchetti dei rifiuti dentro gli appositi contenitori. Il Comune, quindi, invitato a conformarsi alle citate prescrizioni, ha comunicato di aver disattivato l'impianto e di aver cancellato tutte le immagini registrate.

A fronte di tali indicazioni ed in merito a quanto richiamato al punto 5.5 del Provv. del 29 aprile 2004, non sembra da escludere la possibilità di dotare le aree ecologiche di sistemi di videosorveglianza, se installati per questioni di sicurezza.

*Cristian Toletini*  
Settore Ambiente  
Segreteria Politica Federale  
[ctoletini@leganord.org](mailto:ctoletini@leganord.org)